

Codice A1701B

D.D. 28 marzo 2022, n. 245

DGR 29 dicembre 2020 n. 39-2719, DD n. 217 del 16 marzo 2022.. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Consorzio Tutela del Gavi in relazione ad attività istruttorie, inerenti al programma triennale 2022-2024 di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi. Contestuale nomina del Responsabile (esterno) del trattamento dati e approvati



ATTO DD 245/A1700A/2022

DEL 28/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: DGR 29 dicembre 2020 n. 39-2719, DD n. 217 del 16 marzo 2022.. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Consorzio Tutela del Gavi in relazione ad attività istruttorie, inerenti al programma triennale 2022-2024 di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi. Contestuale nomina del Responsabile (esterno) del trattamento dati e approvazione delle relative istruzioni, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR.

Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino" che ha abrogato il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", all'articolo 39 comma 3, prevede che le Regioni, su proposta dei Consorzi di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possano disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l'equilibrio di mercato.

Considerato che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 39-2719 del 29.12.2020, ha stabilito che la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, possa disciplinare l'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione delle DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione. Ha altresì stabilito che la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di ogni denominazione di origine è proposta dal relativo Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze di filiera, mediante la presentazione di un programma triennale, rimodulabile, contenente la motivazione della proposta, l'analisi di mercato, le tipologie di intervento, la superficie massima annua iscrivibile - per l'intera denominazione e per azienda - al fine di incrementare il potenziale produttivo, nonché i criteri per l'assegnazione di tale superficie.

Visto il programma triennale 2022-2024 che disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini

dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi, presentato dal Consorzio Tutela del Gavi- di seguito Consorzio - e approvato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche – di seguito Settore - con determinazione dirigenziale n. 217 del 16 marzo 2022.

Visto il programma 2022-2024 presentato dal Consorzio e approvato dal Settore con determinazione dirigenziale n. 217 del 16 marzo 2022.

Visto che la Regione Piemonte, per attuare tale programma, emana bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici con l'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi e che il bando per il 2022 è stato emanato con la citata determinazione dirigenziale n. 217 del 16 marzo 2022.

Considerato che i Consorzi di Tutela costituiti e riconosciuti dal Ministero ai sensi dell'articolo 41 comma 1, lettera a) della legge n. 238/2016, perseguono le seguenti finalità: *“avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge”*.

Considerato che il Consorzio, riconosciuto con decreto, ha le finalità del comma 1 dell'articolo 41 della citata legge n. 238/2016, mentre ai sensi del comma 4 ha il riconoscimento *erga omnes*: può svolgere le attività nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP, anche di quelli non aderenti al Consorzio.

Visto che il Consorzio ha il compito di provvedere alla gestione della denominazione stessa, nello svolgimento delle attività relative al bando attraverso una sua partecipazione attiva, formalizzata mediante una convenzione il cui schema è allegato alla presente determinazione, quale parte integrante.

Considerato che la Regione Piemonte ritiene di affidare al Consorzio il controllo del dato dei seguenti criteri di priorità :

- Azienda che imbottiglia oltre il 50% della produzione.

Tenuto conto che il ruolo del Consorzio in tali attività viene definito con le modalità e le tempistiche indicate nello schema di Convenzione, e che non sono previsti rimborsi di carattere economico per il lavoro svolto dal medesimo.

Considerato che il Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito solo “GDPR”, approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018 n. 1-6847 “Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009” vengono nello specifico, designati:

- la Giunta regionale quale Titolare del Trattamento dei dati personali;
- Delegati del trattamento per la Giunta regionale a) i Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza; b) i Responsabili dei Settori (o delle strutture

temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;

Viene inoltre deliberato:

- la possibilità di designare i Responsabili (esterni) del trattamento che trattano dati per conto del Titolare;
- di istituire, a cura del Titolare, il Registro delle attività di trattamento e di porre in essere in capo al medesimo gli obblighi derivanti dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei medesimi (DPIA), nel caso di trattamenti che comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, conseguentemente, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR;
- di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile (esterno) del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (Data breach).

Considerato che con la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 1-7574 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/67. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa" vengono adottati:

- le istruzioni operative per tutti gli incaricati del trattamento;
 - le disposizioni procedurali in caso di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data breach), in attuazione dell'articolo 33 del GDPR;
- il relativo Registro delle violazioni, al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto della norma, nonché di definire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di Data Breach, qualora la violazione impatti su risorse informatiche o analogiche oppure su entrambe;
- il modello di informativa da adottare nel caso di raccolta di dati personali dei soggetti interessati, in attuazione dell'art. 13 del GDPR.

Considerato che la Regione ha previsto dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, tra le quali;

"Assegnazione delle superfici iscrivibili a Schedario viticolo con l'idoneità alla rivendicazione delle denominazioni di origine per denominazioni" ;

Considerato che tale trattamento è stato individuato in capo al Settore con nota 6 settembre 2019 n. 22696.

Considerato che l'Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 provvederà all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del GDPR per Titolare del trattamento si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Considerato che ai sensi della citata deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 il Dirigente pro tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è il Delegato del titolare del trattamento dei dati effettuati all'interno del Settore regionale ed, in particolare, agisce in nome e

per conto della Giunta regionale del Piemonte.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, per affidare lo svolgimento di un trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il titolare del trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile esterno del trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento relativamente a: materia disciplinata e durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

Considerato che ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, il Responsabile del Trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, il Titolare ed il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Considerati pertanto:

- l'articolo 41 comma 1, lettera a) della legge n. 238/2016,
- la richiesta alla Regione Piemonte da parte del Consorzio di un Programma triennale per il periodo 2022-2024,
- la determinazione del Settore n. 217 del 16 marzo 2022 che ha approvato il Programma triennale 2022-2024,
- l'articolo 41 comma 4 della legge n. 238/2016, ai sensi del quale il Consorzio assume riconoscimento *erga omnes*,

la Regione Piemonte individua il Responsabile Esterno del trattamento dei dati nel Consorzio, in quanto reputa che esso abbia le caratteristiche sopra riportate, oltre a quelle di cui agli articoli 28 e 32 del GDPR, al fine dell'esecuzione delle attività che vengono regolate con lo schema di convenzione allegato alla presente, e tenuto conto dei dati da esso trattati.

Attestata la regolarità amministrativa e l'assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione del 17 ottobre 2016, n.1-4046, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

DETERMINA

- di approvare, per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, quale parte integrante, da stipulare con il Consorzio Tutela del Gavi per attività istruttorie, inerenti ai bandi annuali emanati dalla Regione Piemonte nel rispetto del programma triennale 2022 - 24 di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell' idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi;

- di nominare Responsabile (Esterno) del trattamento dei dati il Consorzio Tutela del Gavi, in quanto soggetto aventi le finalità descritte nell' articolo 41 comma 1, lettera a) della legge n. 238/2016 *“avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell' applicazione della presente legge”*;

- di affidare al Consorzio Tutela del Gavi il controllo del dato del seguente criterio di priorità :

- Azienda che imbottiglia oltre il 50% della produzione inserito nel bando 2022;

- di provvedere, ai sensi del comma 4 dell' articolo 28 del GDPR, che anche soggetti diversi da quelli sopra elencati possano essere nominati Responsabili (esterni) del trattamento, qualora trattino dati personali per conto della Giunta regionale, per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, purché abbiano garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

- di vincolare con lo schema di convenzione allegato il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento, disciplinando la materia e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, ai sensi dell' articolo 28 del GDPR;

- di fornire istruzioni al Responsabile esterno, così come contenute nello schema di convenzione allegato;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

La presente determinazione, è soggetta ad obbligo di pubblicazione nella partizione amministrazione trasparente, ex art. 23, lett. d) del D.Lgs 33/2013, in quanto accordo della P.A. con un soggetto privato e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – SETTORE A1701A –
PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE E IL CONSORZIO TUTELA
DEL GAVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE
INERENTI AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024 DI ISCRIZIONE
DEI VIGNETI ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELL'IDONEITÀ
ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOCG GAVI**

PREMESSO CHE:

a) La legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino” che ha abrogato il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, all’articolo 39 comma 3, prevede che le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possano disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l’equilibrio di mercato.

b) Il Capo V della citata legge n. 238/2016, al primo comma dell’articolo 41 prevede che per ciascuna DOP o IGP può essere istituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela, costituito tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, avente le finalità descritte nel medesimo articolo. I Consorzi sono riconosciuti con decreto e hanno le finalità del comma 1 dell’articolo 41, mentre ai sensi del comma 4 hanno il riconoscimento *erga omnes*: possono svolgere le attività nell’interesse e nei

confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP, anche di quelli non aderenti al Consorzio.

c) Il Consorzio Tutela del Gavi è riconosciuto con decreto triennale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed ha le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, ed i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo; esso ha pertanto il riconoscimento *erga omnes*.

d) Ai fini della presente Convenzione, il Consorzio Tutela del Gavi, ai sensi dell'articolo 41 comma 1, lettera a) della legge n. 238/2016, persegue le seguenti finalità: *“avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge”*.

e) La Giunta Regionale, con propria Deliberazione 29 dicembre 2020 n. 39-2719, ha stabilito che la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, possa disciplinare l'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione delle DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Inoltre ha stabilito che la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di ogni denominazione di origine è proposta dal relativo Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze di filiera, mediante la presentazione di un programma triennale, rimodulabile, contenente la motivazione della proposta, l'analisi di mercato, le tipologie di intervento, la superficie massima annua iscrivibile - per l'intera denominazione e per azienda - al fine di incrementare il potenziale produttivo, nonché i criteri per l'assegnazione di tale superficie.

f) Il Consorzio Tutela del Gavi, con propria nota del 4 marzo 2022 ha inviato alla Regione la richiesta di un Programma triennale per il periodo 2022-2024.

g) La Regione Piemonte – Settore A1701B Produzioni agrarie e zootecniche con Determinazione dirigenziale n. 217 del 16 marzo 2022 ha approvato il Programma triennale 2022 – 2024 rimodulato che disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi.

h) La Regione Piemonte emana bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici con l'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi, nel rispetto del Programma triennale.

i) Il Reg.(UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica a tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Richiamato integralmente il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che recepisce il GDPR nell'ordinamento italiano e modifica e integra il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguandolo al GDPR.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847

“Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”, che nello specifico:

a) designa: la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, e il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche quale Delegato al trattamento dei dati;

b) delibera: la possibilità di designare i Responsabili Esterni del trattamento che trattano i dati per conto del Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Ai sensi di tale norma, per affidare lo svolgimento di un trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il Titolare del trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile esterno del trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento relativamente a: materia disciplinata e durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento.

Richiamato inoltre l'articolo 32 del GDPR, secondo il quale il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche

e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Visto quanto sopra, considerati:

- a) l'articolo 41 comma 1, lettera a) della legge n. 238/2016,
- b) la richiesta alla Regione Piemonte da parte del Consorzio di un Programma triennale per il periodo 2022-2024,
- c) la determinazione del Settore n. 217 del 16 marzo 2022 che ha approvato il Programma triennale 2022 – 2024,
- d) l'articolo 41 comma 4 della legge n. 238/2016, ai sensi del quale il Consorzio assume riconoscimento *erga omnes*,
la Regione Piemonte individua il Responsabile Esterno del trattamento dei dati nel Consorzio Tutela del Gavi, in quanto si reputa che esso abbia le caratteristiche sopra riportate, oltre a quelle di cui agli articoli 28 e 32 del GDPR, al fine dell'esecuzione delle attività che con la presente convenzione vengono regolate, e tenuto conto dei dati da esso trattati.

Tutto ciò premesso,

TRA

la Regione Piemonte - Settore A1701B – Produzioni agrarie e zootecniche, nella persona del Vice Direttore dott.ssa Luisa Ricci domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Settore stesso

E

Il Consorzio Tutela del Gavi nella persona del Presidente, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Consorzio stesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

2. Con la presente convenzione la Regione Piemonte - Settore regionale A1701B Produzioni agrarie e zootecniche, di seguito il Settore, concorda con il Consorzio Tutela del Gavi, di seguito il Consorzio, le modalità di collaborazione nell'istruttoria delle domande pervenute, a seguito dell'apertura dei bandi annuali e secondo le istruzioni in essi contenute, nell'ambito del Programma triennale 2022-2024 che disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Al Settore spetta:

- la predisposizione del bando e della modulistica necessaria alla presentazione delle domande sulla base di modalità concordate con il Consorzio;
- l'apertura del bando e il ricevimento delle domande sul proprio sistema informativo;
- mettere a disposizione del Consorzio i servizi informatici sul SIAP (Sistema informativo agricolo del Piemonte) per la consultazione delle domande e per l'elaborazione del report che consente il monitoraggio dell'iter delle domande;
- mettere a disposizione del Consorzio un elenco di domande oggetto

dell'istruttoria costituito con le modalità previste nei bandi annuali entro 10 giorni lavorativi dal giorno successivo alla chiusura del bando;

- l'effettuazione dell'istruttoria delle domande pervenute e, in collaborazione con il Consorzio, l'istruttoria delle medesime in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo;
- la predisposizione e l'approvazione della graduatoria.

2. Il Consorzio si impegna:

- alla verifica delle domande contenute nell'elenco oggetto di istruttoria, in relazione al seguente criterio di priorità : Azienda che imbottiglia oltre il 50% della produzione.
- a fornire per via telematica al Settore le modalità con cui vengono effettuate le verifiche di propria competenza, in particolare la base dati utilizzata e la fonte dei dati utilizzati.
- ad acquisire la base dati utilizzata dall'organismo di controllo accreditato che opera come organismo di certificazione dei prodotti da lui tutelati;
- a comunicare al Settore, almeno 30 giorni prima della data di approvazione della graduatoria prevista nel bando annuale, gli esiti delle verifiche effettuate;
- ad assicurare che il personale impiegato sia in possesso delle competenze necessarie;
- ad assicurare che i soggetti incaricati di svolgere le attività non siano in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 5;
- ad assicurare al Settore l'accessibilità della documentazione utilizzata nell'esecuzione delle verifiche, al fine di consentire i controlli di cui al successivo art. 4 comma 2. .

ART. 3 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Il Settore provvede ad informare per via telematica il Consorzio in merito alle esclusioni di domande dalla graduatoria intervenute nel corso dell'attività istruttoria, così come previsto nei bandi annuali;
2. Il Consorzio, al termine delle attività oggetto della presente convenzione, provvede a fornire per via telematica al Settore gli esiti delle verifiche svolte.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ, REVOCA E RECESSO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le parti garantiscono che le stesse attività siano conformi alla normativa nazionale e regionale in materia e alle specifiche disposizioni contenute nel Programma triennale 2022 – 2024 nonché nel bando che disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOP Gavi.
2. Successivamente alla verifica del Consorzio di cui all'articolo 2 punto 2, il Settore, in corso di istruttoria, provvede ad effettuare controlli a campione pari ad una percentuale del 10% delle domande oggetto di verifica da parte del Consorzio.
3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività dovuti a dolo o colpa grave da parte del Consorzio, da cui derivi danno per il produttore richiedente, il Settore potrà rivalersi nei confronti del Consorzio.

Il Settore, in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione da parte del Consorzio, procede alla revoca della presente convenzione.
4. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60 giorni prima della data da cui si intende far decorrere il recesso.

ART. 5 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Consorzio si impegna ad adottare opportune misure, onde evitare il rischio di un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività svolte dai dipendenti o da eventuali Sub-responsabili di cui al successivo articolo 6.

2. Il soggetto di cui al comma 1 coinvolto dal conflitto di interessi si astiene dal compiere qualsiasi attività circa l'azienda agricola coinvolta.

3. Il Consorzio si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, l'obbligo di segnalare le situazioni di conflitto di interessi al proprio responsabile; tale segnalazione è fatta per iscritto, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla sua insorgenza.

ART. 6 - NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL

TRATTAMENTO

1. Con il presente atto il Consorzio viene nominato RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4, punto 8) e 28 del GDPR, in quanto soggetto tenuto all'attività descritta all'articolo 2 comma 2 del presente atto, e accettando tale nomina si attiene alle disposizioni operative, come di seguito enunciate.

2. La Regione Piemonte si impegna a fornire le seguenti istruzioni per il legittimo trattamento dei dati personali al Responsabile esterno del trattamento, che si impegna a rispettarle. La presente nomina avrà efficacia ed operatività equivalente alla durata della relativa Convenzione cui inerisce.

3. Trattamento dei dati personali.

Il Consorzio, nell'ambito delle prestazioni relative alle attività descritte all'articolo 2 della Convenzione in essere, effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel GDPR. In particolare, il Consorzio, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4.8 e 28 del GDPR e per l'effetto, accettando tale nomina, ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del GDPR, secondo il quale i dati devono essere :

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

4. Natura e finalità dei trattamenti.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile esterno in esecuzione delle attività di cui al presente atto di nomina, per le finalità ad esso relative, garantendo il rispetto delle misure organizzative, tecniche e fisiche individuate all'articolo 6 del presente atto.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel comma 1, lettera a) dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, e descritte all'articolo 2 della presente Convenzione. E' finalizzato altresì all'attuazione del programma triennale 2022-2024 e all'emanazione dei bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici con l'idoneità alla rivendicazione della DOCG Gavi.

5. Oggetto dei trattamenti.

I dati trattati dal Consorzio sono prevalentemente dati di persone giuridiche, collettive o individuali.

I dati personali trattati in ragione delle attività descritte dalla presente Convenzione hanno ad oggetto: dati di natura personale (art. 4, punto 1), GDPR).

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione del Titolare.

Il trattamento è inerente i dati messi a disposizione del Consorzio dal Settore attraverso la trasmissione telematica dell'elenco di domande dei partecipanti ai bandi annuali oggetto dell'istruttoria, i cui partecipanti possono essere sia soggetti aderenti al Consorzio, che soggetti non aderenti.

Il trattamento riguarda i dati presenti nella denuncia di vendemmia (quanto prodotto e da quanta uva) nonché i dati eventualmente necessari per il

calcolo della percentuale del criterio di priorità riportato all'articolo 2 punto 2 della presente convenzione.

6. Durata dei trattamenti.

Ogni eventuale trattamento dei dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità di cui all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 1 comma 2 della presente convenzione, è limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente convenzione.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile esterno, il Consorzio rilascerà un'attestazione scritta di avere distrutto ogni dato personale afferente l'attività da esso svolta, di cui all'articolo 2 comma 2.

7. Funzioni e obblighi del responsabile esterno.

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che devono essere effettuati, il Consorzio applica scrupolosamente le disposizioni previste dal Reg. UE 2016/679, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,

conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti.

- Assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (articoli 35-36 GDPR).

- Se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR.

- Se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

- Informare di ogni violazione di dati personali (Data Breach) i Titolari e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) regionale tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro le 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere effettuata via PEC all'indirizzo dpo@cert.regione.piemonte.it ed accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per permettere ai Titolari/Contitolari, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione

all'Autorità garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando i Titolari/Contitolari ne sono venuti a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare/Contitolari debbano fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità, il Responsabile esterno, qui nominato, supporterà i Titolari dei trattamenti nel reperimento di tali informazioni.

8. Garanzie prestate dal responsabile esterno.

Il Responsabile esterno del trattamento garantisce che i dati siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati della oggetto della presente convenzione dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalla medesima. Conseguentemente i dati non saranno: 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 3) duplicati o riprodotti, in proprio,

per finalità diverse del contratto.

Nel caso di accertate violazioni di quanto sopra, si procederà a fare apposita segnalazione al Garante della Privacy in base alla normativa vigente.

9. Sub-responsabili – manleva.

Con il presente atto, il Delegato del titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-responsabile (articolo 28, par. 4 del GDPR).

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento faccia effettivo ricorso a Sub-responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della vigente normativa e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al medesimo dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

10. Ulteriori garanzie

1. Il Responsabile del trattamento si impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

2. Il Consorzio in attuazione dell'articolo 2 comma 2 attiva le necessarie procedure atte ad identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarle nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente convenzione, facendo in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono trattati.

3. Il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione dell'istruttoria.

11. Obblighi di collaborazione.

1. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto ai sensi della normativa vigente.

2. Il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali

verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza sia con il Titolare sia con l'Autorità.

3. Il Responsabile del trattamento è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

4. Si impegna a collaborare con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ad eventuali nuovi requisiti nel caso di modifiche della normativa nazionale in tema di trattamento di dati personali.

5. Il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi autorizzati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità previste dalla legge.

6. Resta inteso che il presente atto non comporta alcun diritto del Responsabile del trattamento ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI

SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR, pertanto verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella

convenzione e comunicati al Settore. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo Istituzionale tra la Regione Piemonte e il Consorzio per la realizzazione dell'attività saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

2. I dati personali riferiti al personale incaricato dal Consorzio per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e trasmessi alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della presente convenzione.

3. I dati di contatto del responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, domiciliato presso la sede operativa del Settore, corso Stati Uniti 21 - 10128 Torino. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it). I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal titolare o da soggetti incaricati individuati dal responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

4. I dati personali riferiti ai sottoscrittori sono conservati per un periodo di 10 anni, secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

5. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

6. I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

7. Sarà cura del Consorzio fornire ai dipendenti incaricati per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR.

ART. 8 – PIANO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE E CODICE DI

COMPORAMENTO

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione Piemonte con

deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 1-3082 (*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte*) ha adottato per il triennio 2021-2023 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: il Consorzio si impegna a conoscere e a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Codice presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Settore e il Consorzio dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con la DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

3. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice di comportamento, si comunica che lo stesso Codice di comportamento sarà inviato al Consorzio tramite PEC.

4. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

5. Il Consorzio dichiara di conoscere i contenuti e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento della Regione e di vigilare sull'osservanza del medesimo.

ART. 9 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla

competenza del Tribunale civile di Torino.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'

1. La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del Programma triennale 2022 - 2024 che disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni tutelate dal Consorzio.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da bolli ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

2. Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li

REGIONE PIEMONTE

Il Vice Direttore

Dott.ssa Luisa Ricci

Consorzio Tutela del Gavi

Il Presidente

Maurizio Montobbio